

# Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia è adottata nella versione dell'allegato.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Legge federale del 20 dicembre 1957<sup>2</sup> sulle ferrovie**

*Art. 17 rubrica e cpv. 4*

Esigenze del traffico, dell'ambiente e della sicurezza

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 17a (nuovo)* Registro dei veicoli omologati

<sup>1</sup> L'UFT gestisce un registro pubblico di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e ammessi conformemente alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione. Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione di questo registro.

<sup>2</sup> I proprietari di tali veicoli sono obbligati a notificarli all'UFT per la registrazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può designare categorie di veicoli esentate dall'obbligo di registrazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può stabilire l'obbligo di comunicare alle autorità e alle ferrovie estere i dati necessari alla vigilanza o all'esercizio.

<sup>1</sup> FF 2007 3997

<sup>2</sup> RS 742.101

*Titolo prima dell'articolo 40b*

**Capo XIII. (nuovo) Responsabilità**

*Art. 40b*          Principi

<sup>1</sup> Se una persona è uccisa o ferita o un danno materiale è prodotto in seguito alla realizzazione dei rischi caratteristici legati all'esercizio della ferrovia, il titolare dell'impresa ferroviaria risponde del danno.

<sup>2</sup> Il titolare dell'impresa ferroviaria:

- a. risponde esclusivamente in virtù della legge del ...<sup>3</sup> sul trasporto di viaggiatori per i danni agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore;
- b. risponde esclusivamente in virtù della legge del ...<sup>4</sup> sul trasporto di merci per i danni agli oggetti trasportati.

<sup>3</sup> Per quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge sul trasporto di viaggiatori o dalla legge sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>5</sup> relative ai contratti.

*Art. 40c*          Esonero

<sup>1</sup> Il titolare è liberato dalla responsabilità se un fatto che non gli è imputabile ha contribuito a produrre il danno in maniera tanto intensa da dover esserne ritenuto la causa principale.

<sup>2</sup> Sono fatti di tale genere in particolare:

- a. la forza maggiore; o
- b. la colpa grave della persona lesa o di un terzo.

*Art. 40d*          Utilizzazione dell'infrastruttura

Se un'impresa ferroviaria utilizza l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria, i titolari di dette imprese rispondono in solido.

*Art. 40e*          Convenzioni

<sup>1</sup> Ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge è nulla.

<sup>2</sup> Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.

<sup>3</sup> RS ...; FF **2007** 2583

<sup>4</sup> RS ...; FF **2007** 4148

<sup>5</sup> RS **220**

*Art. 40f* Applicazione del Codice delle obbligazioni

Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>6</sup> sugli atti illeciti.

## **2. Legge federale del 5 ottobre 1990<sup>7</sup> sui binari di raccordo ferroviario**

*Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 18 e 20 l'espressione «autorità di vigilanza» è sostituita dall'espressione «UFT».*

*Art. 1 lett. a*

La presente legge disciplina:

- a. i rapporti tra i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i raccordati e i contenti;

*Art. 2 lett. e, e<sup>bis</sup>, i e l*

Ai sensi della presente legge si intende per:

- e. *gestore dell'infrastruttura*: impresa ferroviaria che dispone di una concessione dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>8</sup> sulle ferrovie (Lferr);
- e<sup>bis</sup>. *impresa ferroviaria*: impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 6–8 della legge del ...<sup>9</sup> sul trasporto di viaggiatori o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della Lferr;
- i. *abrogata*
- l. *punto di consegna*: il punto dove i carri ferroviari sono consegnati dall'impresa ferroviaria al raccordato e viceversa.

*Art. 3* Obbligo di concedere il raccordo

Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se questo non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell'esercizio ferroviario nonché l'estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Egli non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.

*Art. 6* Contratto di raccordo

<sup>1</sup> Il gestore dell'infrastruttura e il raccordato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.

<sup>6</sup> RS 220

<sup>7</sup> RS 742.141.5

<sup>8</sup> RS 742.101

<sup>9</sup> RS ...; FF 2007 2583

<sup>2</sup> Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sui punti di congiunzione nonché sull'ubicazione delle strutture importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.

<sup>3</sup> Il gestore dell'infrastruttura consegna al raccordato le prescrizioni in materia di esercizio al più tardi al momento della firma del contratto.

*Art. 7 e 8*

*Abrogati*

*Art. 9*                    Contratto dei raccordati tra di loro e con i coutenti

<sup>1</sup> I raccordati a valle e a monte, nonché i raccordati e i coutenti disciplinano mediante contratti scritti l'utilizzazione in comune dei binari di raccordo.

<sup>2</sup> Il raccordato è obbligato a mantenere in buono stato il binario di raccordo. Nella misura corrispondente al loro interesse al binario di raccordo, i raccordati a monte e i coutenti partecipano ai costi della manutenzione.

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se il raccordo con la rete ferroviaria non può essere effettuato a condizioni più appropriate, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, i raccordi a monte e l'utilizzazione del suo binario di raccordo da parte delle imprese ferroviarie e dei raccordati a monte.

*Art. 11 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Salvo convenzione contraria, il raccordato assume le spese di:

- b. adattamento e sistemazione di impianti del gestore dell'infrastruttura resi necessari dalla costruzione e dallo smantellamento come pure dalla sistemazione e dall'esercizio del binario di raccordo; il gestore dell'infrastruttura partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.

*Art. 12 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

<sup>2</sup> La responsabilità dei raccordati e dei coutenti è retta dagli articoli 40b-40f della Lferr<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> RS 742.101

*Art. 14*            Competenze del gestore dell'infrastruttura

Il gestore dell'infrastruttura può controllare in ogni momento il binario di raccordo e l'esercizio; se necessario, può chiedere all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) adattamenti o completamenti.

*Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a e b*

<sup>1</sup> Il gestore dell'infrastruttura può imporre l'adattamento o la soppressione dei dispositivi di raccordo se:

- a. modifiche di costruzione e di esercizio dell'infrastruttura lo esigono;
- b. la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;

*Art. 17*            Autorità di vigilanza

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza è l'UFT. Il Consiglio federale può delegare a terzi la vigilanza.

<sup>2</sup> L'UFT può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni in materia di esercizio. Può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica del personale del raccordato e dei contenuti.

<sup>3</sup> Il controllo della sicurezza tecnica nell'ambito della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio di binari di raccordo è disciplinato dalle pertinenti procedure.

<sup>4</sup> Il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e i raccordati mettono a disposizione dell'UFT gratuitamente il personale e il materiale necessario alla vigilanza e gli forniscono tutte le informazioni necessarie.

*Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall'articolo 18<sup>m</sup> Lferr<sup>11</sup>.

*Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'UFT decide le controversie concernenti:

*Art. 24a (nuovo)*    Disposizione transitoria della modifica del ...<sup>12</sup>

I contratti esistenti in materia di binari di raccordo devono essere adeguati entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

<sup>11</sup> RS 742.101

<sup>12</sup> RU ...

### 3. Legge del 23 giugno 2006<sup>13</sup> sugli impianti a fune

*Art. 20* Responsabilità

La responsabilità del gestore di un impianto a fune è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>14</sup> sulle ferrovie.

### 4. Legge federale del ...<sup>15</sup> sul trasporto di viaggiatori

*Art. 23 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano:

- a. se il danno è dovuto a un incidente che ha causato la morte o il ferimento del viaggiatore che aveva il bagaglio a mano sotto la sua custodia e l'impresa risponde del danno corporale; o
- b. se essa ha causato il danno in altro modo e non prova che non le è imputabile alcuna colpa.

<sup>3</sup> Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni cagionati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

*Titolo prima dell'art. 50a*

### **Sezione 9a (nuova): Responsabilità extracontrattuale**

*Art. 50a (nuovo)*

<sup>1</sup> La responsabilità extracontrattuale delle imprese titolari di una concessione è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>16</sup> sulle ferrovie.

<sup>2</sup> Ai veicoli a motore si applicano le disposizioni sulla responsabilità della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>17</sup> sulla circolazione stradale.

<sup>13</sup> RS 743.01  
<sup>14</sup> RS 742.101  
<sup>15</sup> RS ...; FF 2007 2583  
<sup>16</sup> RS 742.101  
<sup>17</sup> RS 741.01

## **5. Legge federale del 3 ottobre 1975<sup>18</sup> sulla navigazione interna**

*Titolo prima dell'art. 30a*

### **Capo sesto: Responsabilità e assicurazione**

*Art. 30a (nuovo) Responsabilità*

La responsabilità delle compagnie di navigazione concessionarie è retta dagli articoli 40b-40f della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>19</sup> sulle ferrovie.

*Titolo prima dell'art. 31*

*Abrogato*

### III

Sono abrogate le seguenti leggi federali:

1. Legge federale del 28 marzo 1905<sup>20</sup> sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera.
2. Legge federale del 4 ottobre 1985<sup>21</sup> sul trasporto pubblico.

### IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>18</sup> RS **747.201**

<sup>19</sup> RS **742.101**

<sup>20</sup> CS **2 795**; RU **1997 2452, 1998 2835, 2000 2355**

<sup>21</sup> RU **1986 1974, 1994 2290, 1995 3517 4093, 1998 2856**

## **Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale<sup>22</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007<sup>23</sup>,  
decreta:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1** Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati:

- a. dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>24</sup> sulle ferrovie (Lferr) o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 Lferr;
- b. dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 6–8 della legge del...<sup>25</sup> sul trasporto di viaggiatori.

<sup>2</sup> Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

<sup>3</sup> Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni degli articoli 4–7 e 11. Le altre disposizioni si applicano nella misura in cui il contratto non preveda altrimenti.

<sup>4</sup> La legge si applica su tutto il territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

<sup>22</sup> RS **101**

<sup>23</sup> FF **2007** 3997

<sup>24</sup> RS **742.101**

<sup>25</sup> RS ...; FF **2007** 2583

**Art. 2** Veicoli

Per veicolo ai sensi della presente legge si intende un'unità motrice, un veicolo ferroviario o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune, utilizzati per il trasporto di merci.

**Art. 3** Requisiti di qualità e cooperazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali norme.

<sup>2</sup> Può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e un'offerta favorevole all'utente.

**Art. 4** Trasporto di merci pericolose

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può affidare l'autorizzazione, l'omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni.

**Art. 5** Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza

<sup>1</sup> In situazioni speciali e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di liberare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà di esercizio particolari.

**Art. 6** Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40*b*–40*f* della Lferr<sup>26</sup>.

**Art. 7** Obblighi del detentore del veicolo

<sup>1</sup> Chi è registrato come detentore di un veicolo nel registro pubblico dei veicoli immatricolati di cui all'articolo 17*a* Lferr<sup>27</sup> è responsabile della manutenzione del veicolo e dell'apposizione sullo stesso delle indicazioni richieste. Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni richieste.

<sup>2</sup> Se nel registro non è indicato un detentore, tali obblighi incombono alla persona che ha il diritto di disporre del veicolo e lo utilizza economicamente in modo durevole, o al proprietario del veicolo.

<sup>26</sup> RS 742.101

<sup>27</sup> RS 742.101

## **Sezione 2: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto**

### **Art. 8** Contratto d'utilizzazione di veicoli

<sup>1</sup> Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo la presente legge.

<sup>2</sup> Ai contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferrovia – CUV) della convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del protocollo del 3 giugno 1999<sup>28</sup>.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

### **Art. 9** Contratto di trasporto

<sup>1</sup> Con il contratto di trasporto, l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.

<sup>2</sup> Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

<sup>3</sup> Del rimanente, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci – CIM) della convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del protocollo del 3 giugno 1999<sup>29</sup>.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

## **Sezione 3: Vigilanza, tutela giurisdizionale e disposizioni penali**

### **Art. 10** Vigilanza

I trasporti di merce secondo l'articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Esso è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.

### **Art. 11** Giurisdizione

<sup>1</sup> Le controversie patrimoniali tra il cliente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

<sup>2</sup> Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni della giurisdizione amministrativa federale.

<sup>28</sup> RS 0.742.403.12

<sup>29</sup> RS 0.742.403.12

**Art. 12**            Contravvenzioni

È punito con la multa chi intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui agli articoli 5 o 7.

**Art. 13**            Delitti

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una prescrizione esecutiva dell'articolo 4 capoverso 1 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

**Art. 14**            Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale<sup>30</sup> sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio:

- a. gli impiegati delle imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1;
- b. le persone incaricate di un compito invece degli impiegati di cui alla lettera a.

**Art. 15**            Competenza

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Consiglio federale.

## **Sezione 4: Disposizione finale**

**Art. 16**

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

